

Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2019, n. 2-283

**Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 inerente al progetto "Pila Ponte Stura – Interventi di manutenzione delle difese spondali e realizzazione di soglia a protezione del ponte ferroviario sulla Stura", presentato dalla Società GTT S.p.A., localizzato nei Comuni di Venaria Reale (TO) e Borgaro Torinese (TO).**

A relazione degli Assessori Gabusi, Marnati:

Premesso che:

in data 20 novembre 2018, il sig. Gian Piero Fantini, in qualità di procuratore della Società GTT S.p.A., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale relativamente al progetto: "Pila Ponte Stura – Interventi di manutenzione delle difese spondali e realizzazione di soglia a protezione del ponte ferroviario sulla Stura", localizzato nei Comuni di Venaria Reale (TO) e Borgaro Torinese (TO), allegando la documentazione prevista dal medesimo comma;

la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015;

il progetto consiste in un intervento di protezione del ponte della ferrovia Torino - Ceres alla progressiva km 7+995, riguardante:

- ripristino della difesa spondale parzialmente asportata in sinistra idrografica a monte del ponte;
- sistemazione/consolidamento delle opere di difesa spondale esistenti a monte e a valle del ponte;
- manutenzione delle scogliere esistenti, con taglio selettivo della vegetazione d'alto fusto, per un ulteriore tratto a monte e a valle del ponte;
- realizzazione di una soglia per il sostegno del profilo di fondo alveo in corrispondenza del ponte, che contrasti i fenomeni erosivi localizzati e favorisca il ripascimento dell'alveo del torrente Stura di Lanzo nel tratto a monte dell'opera;

il progetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato B1 della l.r. 40/1998 (di cui al punto 7, lett. o dell'all. IV alla parte II del d.lgs. 152/2006) e ricade nell'area di pre parco dell'area protetta "Parco Naturale La Mandria".

Premesso inoltre che:

in base a quanto disposto dall'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006, il presente procedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (cd. "provvedimento autorizzatorio unico regionale");

per il presente procedimento, i titoli abilitativi da acquisire risultano i seguenti:

- nulla osta idraulico (ex r. d. 523/1904), di competenza dell'AIPO;
- autorizzazione paesaggistica (ex d. lgs. 42/2004) per gli interventi ricadenti in Comune di Borgaro Torinese, di competenza dell'Amministrazione Comunale di Borgaro Torinese;
- autorizzazione paesaggistica (ex d. lgs. 42/2004) per gli interventi ricadenti in Comune di Venaria Reale, di competenza, in via sostitutiva, della Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio (in quanto il Comune di Venaria Reale non risulta idoneo all'esercizio della delega, non essendosi ancora dotato di Commissione locale per il paesaggio ex l.r. 32/2008);
- permesso di costruire (ex d.p.r. 380/2001), di competenza del Comune di Borgaro Torinese;
- permesso di costruire (ex d.p.r. 380/2001), di competenza del Comuni di Venaria Reale;
- autorizzazione in linea economica (ex d.p.r. 753/1980), di competenza del Settore regionale Investimenti Trasporti e Infrastrutture;

- concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale (ex d.p.g.r. 14R/2004), di competenza del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino.

Dato atto che:

per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza ferroviaria, con l'entrata in vigore del d.l. 148/2017 conv. in l. 172/2017, a partire dal 1° luglio 2019 non trova più applicazione, per le linee in concessione isolate, quale la Torino-Ceres, il d.p.r. 753/1980 e le competenze in materia di sicurezza sono state trasferite all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, ora ANSFISA, per cui i gestori dell'infrastruttura sono responsabili delle attività svolte attraverso le misure di controllo del rischio risultanti dalle analisi del rischio;

in seguito a tale evoluzione normativa, il Settore regionale Investimenti Trasporti e Infrastrutture non interviene più, nella procedura autorizzativa per la realizzazione degli interventi di sicurezza ferroviaria, con propria autorizzazione in linea tecnica ex d.p.r. 753/1980, previa acquisizione del nulla osta rilasciato dai competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (USTIF), e rilascia unicamente l'autorizzazione in linea economica essendo l'intervento finanziato nel Piano investimenti di cui all'Accordo di programma ex art.15 del d.lgs.422/1997.

Dato atto inoltre che:

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. n. 30359/A1605A del 26/11/2018, la Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, governo e tutela del territorio, Competitività del sistema regionale e Agricoltura;

in data 28/11/2018 la documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Regione alla pagina:

[http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni\\_ambientali/via.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/via.htm)

la Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 3929/A18000 del 04/12/2018, ha delegato la responsabilità del procedimento al responsabile del Settore Difesa del Suolo;

il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 56731/A1805A del 05/12/2018, ha comunicato a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, al fine della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 3, del d. lgs. 152/2006;

a seguito della suddetta verifica, riscontrato che i suddetti enti ed amministrazioni non hanno formulato alcuna richiesta di integrazione degli elaborati progettuali, il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha provveduto alla pubblicazione in data 07/01/2019 sul sito web regionale dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c. 1, lett. e) del d. lgs. 152/2006, che tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e 8 c. 3 e 4 della l. 241/1990, dandone comunicazione alle amministrazioni comunali territorialmente interessate, per la pubblicazione dell'avviso sui rispettivi albi pretori informatici, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 4, del d. Lgs. 152/2006;

a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

l'istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento è stata svolta dall'Organo tecnico di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA);

in data 26/02/2019, si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi, al fine di avviare l'istruttoria finalizzata all'espressione del provvedimento di VIA e al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

alla luce di quanto emerso nella suddetta riunione, è risultato necessario acquisire approfondimenti relativi ad alcuni aspetti progettuali ed ambientali, al fine di individuare compiutamente gli interventi proposti, gli impatti prevedibili e le opere di mitigazione ambientale necessarie per la tutela dell'ambiente;

pertanto, con nota prot. n. 14976/A1805A del 26/03/2019, il responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere al proponente integrazioni progettuali, da produrre entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5, del d. lgs. 152/2006;

a seguito della concessione di una proroga di trenta giorni, richiesta dal proponente in data 17/04/2019 e concessa dal responsabile del procedimento con nota prot. n. 19448/A1805A del 19/04/2019, G.T.T. S.p.A. ha provveduto a trasmettere in data 21/05/2019 la suddetta documentazione integrativa;

in data 05/06/2019 si è quindi tenuta la riunione conclusiva della conferenza di servizi, al fine di completare l'istruttoria finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e di acquisire tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Dato atto inoltre che:

come da documentazione agli atti del Settore Difesa del Suolo, nel corso del procedimento, sono stati acquisiti i seguenti pareri ed atti di assenso:

- nota prot. n. 24450 del 08/04/2019 della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- nota prot. n. 6302 del 04/06/2019 del Comune di Borgaro Torinese;
- nota prot. n. 2445 del 12/06/2019 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali;
- nota prot. n. 12142 del 10/07/2019 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 4445 del 25/02/2019 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (nulla osta idraulico);
- nota prot. n. 14643/A1610A del 04/06/2019 del Settore regionale Territorio e Paesaggio (autorizzazione paesaggistica per gli interventi ricadenti nel territorio comunale di Venaria Reale);
- nota prot. n. 37037/A1811A del 14/08/2019 del Settore regionale Investimenti Trasporti e Infrastrutture (autorizzazione in linea economica);
- nota prot. n. 9191 del 13/08/2019 del Comune di Borgaro Torinese (autorizzazione paesaggistica);
- nota prot. n. 9493 del 29/08/2019 del Comune di Borgaro Torinese (permesso di costruire);
- nota prot. n. 20638 del 11/09/2019 del Comune di Venaria Reale (permesso di costruire);
- D.D. n. 3221/A1813A del 18/09/2019 del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino (concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale);

sono inoltre pervenuti i seguenti contributi istruttori delle Direzioni coinvolte nell'Organo tecnico regionale:

- nota prot. n. 18427/A16000 del 15/07/2018 della Direzione Regionale Ambiente.

Dato atto che:

l'intervento è finanziato nel Piano investimenti di cui all'Accordo di programma ex art.15 del d.lgs. 422/1997, la cui rimodulazione è stata approvata con d.g.r. 16-6444 del 02/02/2018 e le risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento sono state impegnate con d.d. 3918 del 28/12/2016;

l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del d.lgs 42/2004 (fascia fluviale dei 150 m della Stura di Lanzo) e lett. f) dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 (Parco naturale La Mandria);

il disegno planimetrico dei margini del rivestimento del fondo in massi di cava ciclopici previsto a monte e a valle del ponte ferroviario, presenta profili alquanto integrati all'interno del letto del fiume e con carattere "naturaliforme" e pertanto le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località;

gli interventi sono da considerarsi compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica, nonché con la tutela delle acque, della fauna acquatica e degli ecosistemi.

Ritenuto pertanto che:

alla luce di tutta la documentazione pervenuta, delle risultanze della conferenza di servizi, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, sussistano i presupposti per l'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, a condizione che siano ottemperate le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'allegato A della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere.

Preso atto inoltre che:

sono stati acquisiti i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio dell'opera, condizionati al rispetto di specifiche prescrizioni, dettagliatamente illustrate nel paragrafo 3 dell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere:

- nulla osta idraulico (nota prot. n. 4445 del 25/02/2019 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po);
- autorizzazione paesaggistica per gli interventi ricadenti in Comune di Venaria Reale (nota prot. n. 14643/A1610A del 04/06/2019 del Settore regionale Territorio e Paesaggio);
- autorizzazione paesaggistica per gli interventi ricadenti in Comune di Borgaro Torinese (nota prot. n. 9191 del 13/08/2019 del Comune di Borgaro Torinese);
- permesso di costruire per gli interventi ricadenti in Comune di Borgaro Torinese (nota prot. n. 9493 del 29/08/2019 del Comune di Borgaro Torinese);
- permesso di costruire per gli interventi ricadenti in Comune di Venaria Reale (nota prot. n. 20638 del 11/09/2019 del Comune di Venaria Reale);
- autorizzazione in linea economica (nota prot. n. 37037/A1811A del 14/08/2019 del Settore regionale Investimenti Trasporti e Infrastrutture);
- concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale (D.D. n. 3221/A1813A del 18/09/2019 del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino).

Tutto ciò premesso;

visto il d.lgs. 152/2006;

vista la l.r. 40/1998;

vista la l.r. 23/2008;

vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;

vista la d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015;

vista la d.d. n. 3929/A18000 del 04/12/2018;

attestato che la presente deliberazione della Giunta regionale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di esprimere giudizio di compatibilità ambientale positivo, ai sensi degli artt. 25 e 27-bis del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto “Pila Ponte Stura – Interventi di manutenzione delle difese spondali e realizzazione di soglia a protezione del ponte ferroviario sulla Stura”, presentato dalla Società G.T.T. S.p.A., localizzato nei Comuni di Venaria Reale (TO) e Borgaro Torinese (TO), per le motivazioni illustrate in premessa, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni, dettagliatamente illustrate nel paragrafo 2 dell’Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;
- di autorizzare la Società G.T.T. S.p.A. alla realizzazione del suddetto progetto, sulla base dei titoli abilitativi indicati in premessa e ricompresi nel presente provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni, dettagliatamente illustrate nel paragrafo 3 dell’Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;
- di stabilire che, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006, il provvedimento di VIA ha efficacia per anni cinque dalla data di pubblicazione del presente atto;
- di dare atto che l’autorizzazione paesaggistica, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell’art. 46 comma 2 del d.lgs. 327/2001;
- di dare atto che la presente deliberazione della Giunta regionale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché depositata in copia conforme presso l’Ufficio regionale deposito progetti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

## **Allegato A**

*Procedimento di VIA di competenza regionale inerente al progetto "Pila Ponte Stura – Interventi di manutenzione delle difese spondali e realizzazione di soglia a protezione del ponte ferroviario sulla Stura"*

### **Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA e delle condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi compresi nel medesimo provvedimento**

#### **Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel presente provvedimento, dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza.

Le amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.

In particolare, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

### **2. Condizioni ambientali del provvedimento di VIA**

#### *Fase di cantiere e di esercizio*

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Corso d'opera e Post operam*

- 2.1 Prima che venga effettuato il taglio delle piante (definite in relazione come di "alto fusto") presenti sulla massicciata, dovrà essere contattato l'Ente di Gestione delle Aree Protette

dei Parchi Reali, al fine di verificare la presenza o meno di vegetazione arborea di pregio che, qualora non rappresentasse ostacolo al normale deflusso delle acque, potrebbe essere mantenuta e valorizzata.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali*

- 2.2 Al momento della scelta delle specie arboree da mettere a dimora, queste dovranno essere scelte esclusivamente tra quelle autoctone, in modo da creare una composizione vegetale plurispecifica; l'Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali resta a disposizione per eventuali suggerimenti sulla scelta delle specie.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali*

- 2.3 Durante i lavori dovrà essere tutelata in maniera assoluta la fauna ittica presente:
- a) con interventi di prelievo con idoneo storditore elettrico prima dell'inizio dei lavori, effettuati dal personale specializzato della Città Metropolitana di Torino;
  - b) evitando in ogni modo che il cemento utilizzato per la realizzazione della soglia venga a contatto con l'acqua e sia fluitato a valle con danno alle popolazioni ittiche e ai macroinvertebrati bentonici.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali*

### **3. Condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati**

#### **3.1 Nulla osta idraulico**

*Fase di cantiere e di esercizio*

- 3.1.1 Il proponente dovrà provvedere ad informare l'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio di Moncalieri della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, nonché il nome della ditta che eseguirà i lavori ed i mezzi impiegati in cantiere; i lavori dovranno essere ultimati entro un anno dalla comunicazione di inizio lavori.
- 3.1.2 La realizzazione degli interventi ed in particolare le lavorazioni nel letto del corso d'acqua, previste nelle fasi C e D, dovranno avvenire nei periodi di magra del torrente Stura di Lanzo, indicativamente dal 15 giugno al 15 settembre e dal 15 dicembre al 15 marzo.
- 3.1.3 Sono vietati depositi permanenti di materiali di risulta con modifica dell'altimetria dei luoghi e delle quote delle sponde e formazione di accessi permanenti in alveo.
- 3.1.4 A lavori ultimati, dovranno essere ripristinate le pertinenze demaniali eventualmente interessate dai lavori.

#### **3.2 Autorizzazioni paesaggistiche**

*Fase di cantiere e di esercizio*

- 3.2.1 Come indicato in progetto, si dovranno realizzare i margini della soglia di fondo alveo a monte e a valle del ponte ferroviario, con profilo irregolare, integrato il più possibile

all'interno del letto del fiume, al fine di garantire un aspetto maggiormente "naturaliforme" all'opera.

- 3.2.2 Dovrà essere previsto il rinverdimento delle scogliere realizzate con la messa a dimora di talee nella parte superiore delle stesse.
- 3.2.3 Si dovrà avere cura di raccordare le scarpate spondali con i tratti di scogliera in progetto seguendo un andamento naturale, senza rigide rettifiche della pendenza e prevedendo, in continuità con le scogliere stesse, il loro rinverdimento con talee.
- 3.2.4 Si dovrà prestare attenzione al mantenimento della vegetazione spondale esistente, prevedendone adeguato risarcimento, nel caso di compromissione dovuta alle operazioni di cantiere.

### **3.3 Parere sulle interferenze con le infrastrutture idriche (pozzi di captazione)**

- 3.3.1 In fase di progettazione esecutiva dovrà essere effettuata una precisa definizione delle piste di accesso all'area dei lavori, così da evitare interferenze con le aree di tutela assoluta dei pozzi in esercizio.
- 3.3.2 In fase realizzativa dovrà essere effettuato un costante controllo e segnalazione alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. in caso di occasionali spandimenti di materiali potenzialmente inquinanti (oli, carburanti, scarti di costruzione, ecc.).
- 3.3.3 Dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., al fine di predisporre la chiusura temporanea delle captazioni più prossime all'area di lavoro.